



CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio centrale per la gestione delle risorse umane

Divisioni 12^ 13^e 14^

CORPOFORESTA F DELEOSTATO

UMBO 14 MAR. 2011

F(02. 426

DIRAMAZIONE GENERALE

Oggetto: Articolo 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n.104.

Il D.C.C. 7 aprile 2010, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina i trasferimenti a domanda del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, all'articolo 1, comma 3, stabilisce che lo stesso non può essere applicato, tra gli altri, nei casi di richiesta di sede ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Inoltre, la recente legge 4 novembre 2010, n.183 ha innovato, tra l'altro, il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992 prevedendo che il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravita, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario attualizzare le disposizioni date con circolare 13437 del 7 aprile 2004.

Per comodità di consultazione, se ne ripropongono i contenuti con le modifiche ed integrazioni che si ritengono necessarie.

REQUISITI DI LEGGE

I requisiti indispensabili per invocare i benefici di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992 sono i seguenti:

1. il riconoscimento, da parte della competente Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge in esame, dell'handicap in situazione di gravita dell'assistito. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare

un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Il beneficio spetta unicamente in relazione alle situazioni che assumono la connotazione di gravita, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, vale a dire quelle riscontrabili qualora "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

- 2. la. relazione di parentela, affinità o coniugio, tra il dipendente e il portatore di handicap, entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti [individuabili in quelle, a carattere permanente, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), n.. 1), 2) e 3) del decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278] o siano deceduti o mancanti. Ai fini della disciplina in esame, l'espressione "mancanti" va intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche come condizioni ad essa giuridicamente assimilabili, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra autorità, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono. Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (articoli 74 e 78).
- 3. l'individuazione del richiedente quale unico referente per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave. Il richiedente, pertanto, dovrà documentare di svolgere il ruolo, con assunzione di connessa responsabilità, di unico punto di riferimento nella gestione generale dell'intervento assistenziale, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito.
- 4. il mancato ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere, strutture pubbliche o private che assicurano assistenza continuativa, della persona con handicap in situazione di gravita, documentato con certificazione sanitaria o con dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Fanno eccezione a tale presupposto: a) interruzione del ricovero per necessità del disabile in situazione di gravita di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie opportunamente certificate; b) ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravita in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; c) ricovero a tempo pieno del minore con disabilità in situazione di gravita per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. La ricorrenza delle situazioni di cui sopra deve risultare da idonea documentazione medica.

Il dipendente interessato ad ottenere il beneficio ha l'onere di fornire all'Amministrazione una puntuale e completa dimostrazione del possesso di tali requisiti, producendo a tal fine adeguata documentazione probatoria, sulla quale l'Amministrazione effettuerà in ogni tempo i necessari controlli. Gli uffici che verranno di volta in volta incaricati delle verifiche sono tenuti a comunicarne l'esito all'Ispettorato generale con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre trenta giorni.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

II dipendente, sull'istanza di trasferimento, deve indicare, la sede ove intenda essere trasferito che, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti, deve essere vacante e disponibile nel ruolo di appartenenza e che deve trovarsi ad una distanza dal domicilio della persona da assistere tale da garantire, ragionevolmente, l'assistenza stessa.

Le richieste per il riconoscimento del beneficio, con i relativi allegati, debbono essere presentate all'ufficio di appartenenza, che è tenuto a trasmetterle nel rispetto dei termini di legge - secondo la

via gerarchica - alla competente Divisione dell'Ispettorato generale, per la verifica dei presupposti del beneficio. Si richiama l'attenzione dei capi degli uffici sulla necessità che l'invio rispetti i termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Le istanze, accompagnate da eventuali osservazioni degli Uffici, devono essere trasmesse all'organo gerarchicamente sovraordinato, unitamente alla documentazione presentata.

Sarà cura della Divisione 11[^], della Scuola del C.F.S., dei Comandi Regionali, degli Uffici Territoriali per la Biodiversità, o anche dello stesso Ufficio di appartenenza dell'istante, invitare il medesimo ad integrare la documentazione presentata in caso di palese incompletezza della stessa

DOCUMENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

Il dipendente interessato, avendo l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione, è tenuto a presentare il verbale della Commissione medica dal quale risulti l'accertamento della condizione di handicap grave rilasciato dalla ASL a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 4 della legge in parola. Tali accertamenti sono svolti dalle ASL tramite apposite commissioni mediche composte da membri appartenenti a specifiche categorie. E' pertanto irrilevante qualsiasi documento rilasciato da altri soggetti o dalle ASL stesse in seguito di accertamenti non svolti dalle predette commissioni e dunque finalizzati a documentare situazioni rilevanti ai sensi di altre leggi, quali ad esempio quelli attestanti percentuali di invalidità al lavoro o quelli rilasciati dal singolo medico della ASL.

Fanno eccezione le situazioni relative:

- alla sindrome di Down, il cui riconoscimento può essere effettuato oltre che dalle sopra citate commissioni mediche anche dal medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo" cioè dell'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona;
- ai grandi invalidi di guerra (ossia i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla I categoria con o senza assegno di superinvalidità) o equiparati, per i quali il riconoscimento è previsto di diritto.

Il documento va prodotto in originale o copia autentica. Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive. Qualora la struttura rilasci solo copie conformi all'originale, l'istante che volesse conservarne una dovrà quindi richiedere il rilascio di due copie. Nel caso, invece, in cui il richiedente possegga l'originale e non ne intenda perdere la disponibilità, egli potrà esibirlo all'adde":to all'Ufficio competente a ricevere l'istanza il quale provvederà a predisporre e trattenere copia autenticata.

Se l'accertamento dell'handicap e della situazione di gravita è accompagnato, nel certificato della ASL, da formule che prevedono la rivedibilità dopo un certo lasso temporale, il consequenziale riconoscimento del beneficio da parte dell'Amministrazione ha efficacia nell'ambito di tale lasso temporale e, in vista del termine dello stesso, il dipendente, per poter continuare ad usufruire del beneficio, dovrà produrre un nuovo certificato della ASL attestante il perdurare dell'handicap e della situazione di gravita.

Se del caso, il dipendente dovrà presentare il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'articolo 33, comma 3, 1. n. 104/1992 nonché la documentazione medica relativa al mancato ricovero del disabile o quella relativa alle eccezioni del caso.

Inoltre, l'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la sussistenza delle condizioni legittimanti.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio di appartenenza il mutamento o la cessazione della situazione di fatto o di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'Amministrazione. Eventuali inadempienze saranno oggetto di valutazione sotto il profilo disciplinare.

L'accertamento della insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione del beneficio comporta la immediata decadenza dall'interesse al beneficio stesso.

A corredo dell'istanza il dipendente deve presentare apposita dichiarazione di responsabilità e consapevolezza, datata e sottoscritta, dalla quale risulti che:

- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- « il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- « 11 dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabili;
- il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

La dichiarazione sostitutiva, pertanto, dovrà seguire fedelmente le modalità previste dal citato decreto n. 445/2000 tra le quali il richiamo nel testo della dichiarazione della conoscenza delle sanzioni di cui all'articolo 76 del decreto stesso e delle ulteriori conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se non già autenticata (ad esempio presso il Comune), deve essere sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto all'ufficio ove è presentata, il quale provvedere ad attestare in calce che la firma è stata apposta in sua presenza previo riscontro dell'identità del firmatario e deve essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Nella domanda, deve essere dichiarato che il soggetto portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o strutture pubbliche o private che assicurano l'assistenza sanitari a continuativa salve le eccezioni sopra indicate.

Infine deve essere dichiarato che non vi sono altri lavoratori che, in relazione allo stesso portatore di handicap, già usufruiscono del beneficio di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104/92.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in ordine, rispettivamente, alla decadenza dai benefici ed alla sanzionabilità sotto il profilo penale nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere.

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI

L'Amministrazione verifica l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata chiedendone, se del caso, l'integrazione.

I provvedimenti di accoglimento saranno periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. In particolare, si chiederà il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile.

L'amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o su disposizioni impartite dal Servizio centrale per la gestione delle risorse umane. La verifica sarà svolta periodicamente, anche a campione.

PROCEDURA E COMPETENZA

L'istanza, presentata all'ufficio ove il dipendente presta servizio, è trasmessa nel rispetto della via gerarchica.

I Comandi regionali di appartenenza e i Servizi la trasmettono alla competente Divisione del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane.

I Comandi regionali e i Servizi, dopo aver svolto un'attività ricognitiva sui presupposti che legittimano la richiesta, provvedendo, se necessario, ad integrazione di istruttoria, dovranno inoltrare le istanze solo dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti sopra citati, fornendo in merito una propria valutazione sulle ripercussioni sull'attività istituzionale dell'ufficio, segnalando eventuali situazioni relative a dipendenti collocati in assegnazione temporanea, in distacco o applicazione ad altro titolo presso altre sedi, nonché l'esistenza di concrete ed attuali esigenze di servizio.

Per l'invio del carteggio si potrà dare precedenza a mezzi di comunicazione celeri (es. fax, posta elettronica certificata) sempre, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.

Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il Capo del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane provvederà, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, a dare comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

A parziale modifica della circolare n. IV/09/149 del 17 marzo 2009, competenti ad emanare il provvedimento di concessione o diniego di trasferimento ex lege n. 104/1992, sono, in relazione al ruolo di appartenenza dell'istante, le Divisioni del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane.

La firma di tali provvedimenti spetta al Capo del Corpo forestale dello Stato.

L'iter procedurale, dalla presentazione dell'istanza e fino alla sua definizione, deve essere gestito senza ritardi, nel rigoroso rispetto della procedura e dei tempi previsti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Il Servizio centrale per la gestione delle risorse umane fornisce, quadrimestralmente, all'Ufficio relazioni sindacali, l'elenco dei trasferimenti disposti.

Con la medesima cadenza temporale, sono fornite anche le notizie sui trasferimenti richiesti e non concessi.

Con cadenza annuale si procederà alla verifica della efficacia delle disposizioni così impartite, della funzionalità della procedura nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella attesa dell'aggiornamento dei modelli di domanda, gli Uffici non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla convivenza del richiedente con il portatore di handicap e alla continuità dell'assistenza.

La dichiarazione sulla esclusività sarà acquisita secondo la nuova accezione di "referenza" come sopra individuata.

Il capoverso intitolato "diritto alla sede più vicina e trasferimento ad altra sede di lavoro (art. 33, comma 5, legge 05/02/1992, n. 104)" della Sezione V della diramazione generale n. 2079 del 16 novembre 2009 avente ad oggetto "permessi, congedi e aspettative del personale appartenente ai ruoli del corpo forestale dello Stato", è stralciato.

La presente circolare è consultabile sul sito www.corpoforestale.it.

Assicurare la massima diffusione.

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone